

Il **comma 6-bis dell'articolo 9** ha previsto che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU relativo all'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni.

Le altre disposizioni relative all'IMU recate dal decreto-legge n. 174 hanno riguardato, come detto, la disciplina dell'imposta in relazione agli **immobili degli enti non commerciali**

Il **comma 6 dell'articolo 9**, intervenendo, in particolare, sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili a utilizzazione "mista", per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Tale previsione è stata introdotta al fine di superare le riserve espresse dal Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento che era intervenuto sulla materia.

La disciplina **dell'esenzione da IMU per gli immobili di enti non commerciali** rimanda alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI, in base alle quali sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). L'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha **specificato** che tale **esenzione** opera **solo** ove le predette attività siano svolte **con modalità non commerciali**. In caso contrario, qualora le attività siano svolte con **modalità commerciali**, i relativi immobili saranno assoggettati, dal 2013, all'IMU. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge. Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, dal 1° gennaio 2013 l'esenzione sarà applicata secondo un **criterio di proporzionalità** rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento in questione sono intervenute le riserve del Consiglio di Stato, che ha osservato come lo schema intervenisse anche su profili che esulano dall'oggetto del regolamento, come stabilito dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1/2012. Da qui il successivo intervento a livello di normativa primaria, volto ad ampliare i contenuti del regolamento, operato con il decreto-legge n. 174.

Il **comma 6-ter dell'articolo 9** individua quindi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo 9. Il decreto in questione, che viene pertanto legificato, reca le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività svolte, delle modalità che ne caratterizzano la natura non commerciale (attività istituzionali prive di scopo di lucro che non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i **requisiti** generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Il **comma 6-quinquies** dell'articolo 9 **sottrae** espressamente gli **immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU** prevista per gli **enti non commerciali**, in relazione allo svolgimento delle attività sopra indicate. Di conseguenza **anche nel caso in cui sugli immobili delle fondazioni bancarie insistano attività non qualificabili come "commerciali"**, tali immobili saranno assoggettati ad IMU.

Le misure relative alle altre imposte comunali – Decreto-legge n. 16 del 2012

Il decreto-legge n. 16 del 2012 ha introdotto anche altre disposizioni in materia di imposte comunali, concernenti, in particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF, la disciplina delle esenzioni connesse alla cedolare secca sulle locazioni, l'imposta di scopo e l'imposta di sbarco.

L'articolo 4, comma 1, modificando l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ha anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro cui le **delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF** devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto in relazione ai redditi percepiti dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

In tal modo viene disposto l'allineamento con il termine del 20 dicembre già previsto per la pubblicazione della delibera relativa alla variazione dell'acconto dell'addizionale medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al medesimo comma è altresì modificato il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23, espungendo il riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si stabilisce pertanto che i **comuni**, per i **nuovi tributi** istituiti sulla base del decreto legislativo n. 23 eserciteranno la propria **potestà regolamentare** secondo le **regole generali** di cui **all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997**, e non anche in base alle attribuzioni in materia di

imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L'articolo 4, comma 1-bis, del D.L. n. 16 del 2012 ha esentato dall'imposta di registro e di bollo l'atto di fideiussione prestata per il conduttore in occasione della stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla **"cedolare secca"**.

A tal fine è aggiunto un periodo **all'articolo 3, comma 2**, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha introdotto la **"cedolare secca"** sui contratti di locazione.

L'articolo 4, comma 1-quater, del D.L. n. 16 del 2012 interviene in tema di **imposta di scopo**, consentendo ai comuni di disciplinarla con proprio regolamento, anziché attraverso una revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale, e specificando che la base imponibile dell'imposta di scopo è la medesima dell'IMU.

Più precisamente, è novellato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che disciplina l'imposta di scopo. Le novelle:

- modificano il comma 1 dell'articolo 6, consentendo ai comuni di **disciplinare con regolamento l'imposta di scopo**, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale;
- sostituiscono integralmente il comma 2, disponendo che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012 ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), **l'imposta di scopo** si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla **base imponibile** e secondo la disciplina vigente per l'**IMU**. In sostanza la base imponibile dell'imposta di scopo è costituita dalla medesima base imponibile dell'IMU, vale a dire è determinata sulla base del valore dell'immobile e dei moltiplicatori previsti per l'IMU. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il **comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012**, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) consente ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, **un'imposta di sbarco**, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta si applica **nella misura massima di 1,50 euro** ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta:

- dai soggetti residenti nel comune;
- dai lavoratori (intendendosi le persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro);
- dagli studenti pendolari (gli studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio);
- dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (vale a dire dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali.

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Gli interventi di riduzione delle risorse destinate a finalità perequative.

L'**articolo 67-sexies del D.L. n. 83**, nel recare la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 67-ter per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - quantificati in **14.164.000 euro** per ciascuno degli anni **2013-2015** e in **11.844.000 euro a decorrere dal 2016** - al **comma 1** ha disposto la **riduzione** delle disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio di comuni, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del futuro Fondo perequativo, determinati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Successivamente, il **comma 6 dell'articolo 16 del D.L. n. 95** ha disposto una ulteriore **riduzione** del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione

Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi, come modificati nel corso dell'esame parlamentare:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **2.000 milioni** di euro per gli anni **2013 e 2014**;
- **2.100 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Le **riduzioni** da imputare a ciascun comune sono **determinate** dalla **Conferenza Stato-città**, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e **recepite con decreto del Ministero** dell'interno entro il 30 settembre 2012.

Nella determinazione delle riduzioni relative a ciascun comune si deve tener conto, tra l'altro:

- delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario nominato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, ai sensi del D.L. n. 52 del 2012;
- degli elementi di costo nei singoli settori merceologici;
- dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard;
- dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il Ministero dell'interno procede comunque all'adozione del decreto entro il 15 ottobre 2012, ripartendo tra i comuni la riduzione complessiva in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l'anno 2011 dal SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici).

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme, nei confronti dei comuni interessati, all'atto del pagamento ai comuni medesimi dell'IMU propria (come disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incipienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Tal contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell'IMU propria spettante ai comuni.

Sulle previsioni dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 è intervenuto successivamente il **decreto-legge n. 174 del 2012**, che, al **comma 2 dell'articolo 8**, ha previsto lo **slittamento dei termini** per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, **per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province** - ovvero dei fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La data entro la quale il Ministero dell'interno è tenuto al recepimento, con apposito decreto, delle riduzioni da imputare a ciascun comune come determinate dalla Conferenza Stato-città, dal 30 settembre 2012 è fissata al 15 ottobre 2012, per le riduzioni da operare nell'anno 2012, e al 31 gennaio 2013, per le riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. Viene conseguentemente modificato il termine entro cui il Ministero dell'interno è tenuto comunque a procedere all'adozione del decreto di riduzione in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, fissandolo entro i 15 giorni successivi alle predette date.

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012, introducendo il comma 6-*bis* dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, dispone che **ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno** – vale a dire, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – **non si applichi per il 2012 la riduzione** delle risorse prevista dal comma 6 dell'articolo 16 (pari, complessivamente, a 500 milioni di euro). Le risorse "non tagliate", che restano nelle disponibilità degli enti, sono considerate **escluse dai vincoli del patto di stabilità** e dovranno essere **utilizzate** dai comuni **esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, ivi compresi gli eventuali indennizzi dovuti**.

Sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, è quindi intervenuta anche la **legge di stabilità per il 2013. L'articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012**, ha rideterminato, per il 2013 e gli anni successivi, la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni**, ovvero del fondo perequativo, nei termini seguenti:

- **2.250 milioni di euro per l'anno 2013;**
- **2.500 milioni di euro per l'anno 2014;**
- **2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.**

Si stabilisce inoltre che, ai fini della imputazione delle riduzioni ai singoli comuni si dovrà tener conto dei **fabbisogni standard**.

Analoghe previsioni, recate rispettivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013, hanno interessato il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo delle province (*si veda infra, paragrafo 5.5*).

Nell'ambito della legge di stabilità per il 2013 sono state altresì rideterminate in aumento le risorse relative al **fondo di solidarietà comunale** istituito nell'ambito di un complessivo intervento di modifica delle destinazioni del gettito proveniente dall'IMU.

Il comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

La previsione in materia di fondo di solidarietà comunale rende necessario sottolineare che i ripetuti interventi di rideterminazione delle risorse destinate a finalità perequative si sono associati, nell'ambito della **legge di stabilità per il 2013**, ad una **revisione complessiva degli strumenti contabili con i quali è effettuata la perequazione**. Tale revisione è strettamente connessa alle rilevanti modifiche rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, che la legge di stabilità per il 2013 ha apportato in ordine alla destinazione del gettito IMU, come di seguito illustrato.

Le misure in materia di IMU e di finanziamento dei comuni – Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012)

Le più rilevanti **modifiche in materia di disciplina dell'IMU** successive al decreto-legge n. 201 del 2011 sono state introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e hanno interessato, in particolare, la destinazione del gettito di tale imposta.

I commi 380 e da 382 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 innovano l'attuale assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefiniscono incisivamente i rapporti finanziari tra Stato e comuni, come attualmente delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

Con le disposizioni in questione **si attribuisce interamente ai comuni il gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato**.

Contestualmente **si sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio** previsto dal decreto legislativo n. 23, nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

E' altresì sospesa per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto n. 23, nonché della **compartecipazione comunale al gettito IVA**.

Più precisamente, innanzitutto, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, **per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato** di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 (**comma 380, lettera a)**). Il suddetto comma 11 viene abrogato.

Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive **lettere f) e g)**. Rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Rimane comunque ai comuni la facoltà di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

La soppressione della quota del gettito IMU riservata allo Stato comporta, tra l'altro una **semplificazione in ordine agli adempimenti a carico del contribuente**. Risulta infatti superato l'obbligo di distinguere, in sede di versamento, l'ammontare dell'imposta spettante al comune da quello spettante, per i medesimi immobili, allo Stato, come invece è stato necessario fare nel 2012 (con l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di distinti codici tributo).

E' contestualmente **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il **Fondo di solidarietà comunale** (ai sensi della **lettera b)**)

Esso è **alimentato da una quota dell'imposta municipale propria** (di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari:

- per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;
- per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, tali importi corrispondono sostanzialmente alla quota del gettito IMU destinata all'erario sulla base della disciplina dell'imposta dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del medesimo anno), al netto della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinata all'erario medesimo.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Per gli anni **2013 e 2014** (ai sensi della **lettera c)**) la **dotazione** del Fondo è rispettivamente **incrementata di 890,5 milioni di euro** per l'anno 2013 e di **318,5 milioni di euro**.

Sulla base della relazione tecnica, tali importi corrispondono agli effetti positivi che si determinano per l'erario a seguito della nuova destinazione del gettito IMU disposta dall'articolo 2-bis in esame, che vengono pertanto riversati al Fondo.

Come indicato nella sezione precedente, Il **comma 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013** ha disposto l'ulteriore **incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2013** della dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**.

La lettera d) affida al D.P.C.M. che determina la quota dell'IMU che deve affluire al fondo anche i **criteri di formazione e di riparto** del Fondo stesso, tenendo conto, per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU a favore dello Stato e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppressi ai sensi della successiva lettera e);
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, peraltro rideterminate in aumento dalla stessa legge di stabilità;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

In sostanza, il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, e in parte, dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio statale, per la quota di spettanza di ciascun ente locale.

La lettera e), come anticipato, **sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché i **trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**, limitatamente alle tipologie di **trasferimenti fiscalizzati** di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 4 maggio 2012.

Le lettera h):

- **abroga** il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, come indicato, riserva allo Stato quota parte del gettito IMU, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all'istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;
- **sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni e della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA** disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte

erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

La **lettera i)** condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla **verifica del gettito dell'imposta municipale propria per il 2012**, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Il **comma 382** reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle **regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna**. In particolare:

- entro il **28 febbraio 2013** il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale;
- l'**anticipo** è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

Il **comma 383** reca **ulteriori modalità** con le quali effettuare la **verifica del gettito IMU per l'anno 2012** disciplinata all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il richiamato comma 6-*bis* ha stabilito che tale verifica sia effettuata entro febbraio 2013 e che sulla base di essa si provveda all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità - stante le modifiche ai rapporti finanziari tra Stato e comuni da esse apportate e la soppressione del predetto fondo sperimentale - la **verifica** avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 384**, infine, a scopo di coordinamento normativo, riferisce al fondo di solidarietà comunale, relativamente agli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o

i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Le disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) recate dalla legge di stabilità per il 2013

Di notevole rilevanza sono anche gli interventi recati dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) con riferimento alla disciplina del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

L'articolo 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012, ha infatti profondamente modificato la disciplina in questione, anche al fine di superare le difficoltà di applicazione che erano emerse rispetto alla normativa dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a **copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti** urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, contestualmente all'istituzione della TARES, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La **tariffa**, che deve assicurare la **copertura integrale dei costi** di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- una quota rapportata ai costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di **0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

Le modifiche dettate dall'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità sono finalizzate in primo luogo a **recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012**, che ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali**.

Con **sentenza n. 199 del 2012**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011, rilevando che, nonostante il titolo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», la disciplina in esso contenuta abbia la stessa *ratio* di quella abrogata, di drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house* al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell'art. 23-*bis* (e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 168 del 2010) abrogate col referendum del giugno 2011.

Poiché l'illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, cioè anche quelle apportate dai D.L. n. 1/2012 e n. 83/2012, l'intera disciplina contenuta nell'art. 4 risulta caducata dalla sentenza. Restano salve, invece, le disposizioni contenute nell'art. 3-*bis*, introdotto dal D.L. n. 1/2012 in tema di ambiti ottimali e di sottoposizione al patto di stabilità delle società *in house*, nonché di controllo da parte degli enti territoriali del rispetto dei relativi vincoli.

La sentenza ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce per cui il legislatore «conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata».

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in **regime di privativa pubblica** ai sensi della vigente normativa ambientale.

Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di «privativa» allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. L'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 202 ha, infatti, previsto che l'Autorità d'ambito ottimale aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2013 provvede a **chiarire la base imponibile** alla quale applicare il tributo.

E' quindi disposta l'**applicazione a regime** dei criteri del **DPR 158 del 1999**, che ha dettato le norme per l'elaborazione del **metodo normalizzato** per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E' pertanto abrogata la disposizione che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Quanto alla determinazione della **superficie tassabile**, la norma **rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale** previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (**nuovo comma 9-bis**).

In **prima applicazione**, pertanto, la **superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le **superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), **la TIA 1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) **o la TIA 2** (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente indicata come "tariffa integrata ambientale" o **TIA2**) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'articolo 238 ha disposto l'**abrogazione della TIA1**, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo 22 n. 1997 e comunemente indicata come "tariffa d'igiene ambientale").

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito **decreto attuativo, non ancora emanato**. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU)**, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall'articolo 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal

citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'articolo 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

Ai fini dell'attività di **accertamento**, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come **superficie assoggettabile** al tributo quella pari all'**80 per cento della superficie catastale**. Con apposito **provvedimento** sono stabilite le **procedure di interscambio dei dati** tra i comuni e quelli nella disponibilità dell'Agenzia del territorio (ora incorporata nell'Agenzia delle entrate). Resta invece confermato che per le **altre unità immobiliari** la **superficie assoggettabile** al tributo rimane quella **calpestable**.

Al fine di favorire l'allineamento dei dati, è introdotto l'**obbligo di indicare** nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i **dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno**.

Si introduce altresì una **deroga** alla normativa per l'**affidamento dei servizi di riscossione** da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, **fino al 31 dicembre 2013**, la gestione del tributo o della tariffa **ai medesimi soggetti che attualmente svolgono**, anche disgiuntamente, **il servizio di gestione** dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Il versamento è effettuato **esclusivamente al comune** - in **quattro rate trimestrali**, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il **sistema dei versamenti unitari con compensazione** con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno **2013**, **il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile**, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E' inoltre consentito il **pagamento in unica soluzione** entro il mese di **giugno** di ciascun anno.

Con uno o più **decreti** del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Anci, sono stabilite le **modalità di versamento**, con il fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Per l'anno **2013**, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in **acconto**, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

Per l'anno **2013**, il pagamento della maggiorazione a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni** è effettuato in base alla misura standard, pari a **0,30 euro per metro quadrato**.

Anche in tal caso, l'eventuale **conguaglio** riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

5.5 Decreto legislativo n. 68 del 2011 - Il federalismo regionale e provinciale

Anche la disciplina in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, è stata, nel periodo preso in considerazione dalla presente Relazione, oggetto di interventi normativi di modifica (operati, in particolare, attraverso il decreto-legge n. 16 del 2012, il decreto-legge n. 95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013). Si tratta peraltro di interventi minori, sia per numero, sia per rilevanza, rispetto a quelli che hanno interessato la normativa concernente il federalismo fiscale municipale.

La variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto.

Un primo intervento di carattere puntuale è stato effettuato con il **comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, che ha esteso alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale** la possibilità di **variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Come noto, infatti, anche in considerazione del diverso sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) ha previsto che le disposizioni dettate dai decreti legislativi attuativi si applicano, di norma, alle regioni a statuto speciale con la decorrenza e le modalità concordate tra la singola regione e lo Stato.

La facoltà in questione è quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ai sensi del quale, a decorrere dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile è "tributo proprio derivato" delle province. Le province, a decorrere dal 2011 possono variare l'aliquota - fissata dallo Stato al 12,5 % - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

Altri interventi normativi hanno riguardato, analogamente a quanto previsto per il fondo sperimentale di riequilibrio comunale (*si veda sopra, paragrafo 5.4*), la rideterminazione mediante riduzione della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

L'**articolo 16 del D.L. n. 95**, al **comma 7**, ha disposto la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna negli importi seguenti:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **1.000 milioni** di euro gli anni **2013 e 2014**;
- **1.050 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Occorre peraltro segnalare che, sempre nell'ambito del decreto-legge n. 95, è stato attribuito un **contributo pari a 100 milioni di euro** destinato proprio alle province interessate dalla riduzione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge.

Analogamente a quanto previsto per i comuni, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, sono determinate dalla Conferenza Stato-città e recepite con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2012. Nella determinazione delle riduzioni si terrà conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, nominato ai sensi del D.L. n. 52 del 2012.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto avrebbe dovuto comunque essere emanato dal Ministro dell'interno entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incipienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta RCAuto.